

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: wwfhieti@csvchpec.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:20/01/2016 07:00 PM


Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Revisione giudizio n 2483 del 19/02/2015 Osservazioni WWF
20-01-2016 osservazioni revisione giudizio n 2483 2015.pdf(264973)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#)[Cancella](#) [Sposta in:DELETED ITEMSDRAFTSRECEIPTSENT ITEMS](#)

Si inviano in allegato le osservazioni in oggetto. Distinti saluti Nicoletta Di Francesco presidente WWF Chieti - Pescara



— Spamel
— SRA



for a living planet

WWF Italia
Abruzzo

Tel: 3921814355
e-mail: abruzzo@wwf.it
sito: www.wwf.it/abruzzo

Pescara, 20 gennaio 2016

Spett.le Comitato regionale per la
V.I.A.
L'AQUILA

TRASMESSO VIA PEC

OGGETTO: Revisione giudizio n 2483 del 19/02/2015 – Realizzazione centralina idroelettrica sul fiume Aventino - (ri)Costruzione di centrale idroelettrica ad acqua fluente nel territorio del comune di Taranta Peligna (CH), con prelievo medio dal fiume di mod. 20 e produzione su un salto di 12,37m della potenza media di 242,55kW - ITA di Antonio Merlino e Figli s.n.c.

In relazione alla convocazione CCR VIA prot. N. RA 7717/DRG del 14701/2016, riunione del 21 gennaio 2016 e in particolare al punto all'ordine del giorno "I.T.A. Antonio Merlino – Revisione giudizio n 2483 del 19/02/2015 – Realizzazione centralina idroelettrica" come meglio specificato in oggetto, si sottolinea in via preliminare che nella Relazione istruttoria, parte integrante del Giudizio 2483/2015, le osservazioni datate 30 ottobre 2014 e trasmesse via PEC dalla scrivente associazione (ricevute dalla Regione lo stesso giorno 30/10/2014 alle ore 9.34) non vengono citate e, quindi, evidentemente neppure prese in considerazione. In sede di tale Giudizio concluso con un parere – a nostro avviso erroneo - favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A., non sono state dunque esaminate le motivazioni da noi presentate e relative soprattutto all'esigenza, garantita dalla legislazione europea e nazionale, di tutelare siti e fauna di interesse comunitario. Si invitano in proposito i commissari a leggere con attenzione la sentenza 263/15 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, emessa 1 luglio 2015, proprio in relazione al fiume Aventino e al rischio, che i giudici di quel Tribunale hanno autorevolmente voluto scongiurare, che un improvvido

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005



Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto



for a living planet®

intervento possa arrecare, al solo fine di perseguire un pur legittimo interesse privato, danni immensi al patrimonio naturale e alla collettività dei cittadini.

Scendendo più in dettaglio in merito alla procedura in oggetto, si osserva quanto segue:

La ditta proponente ha finalmente preso atto, previo apposito studio, della presenza nel tratto fluviale interessato dal progetto in esame, della Lontra (*L.l.lutra*), dato precedentemente del tutto ignorato, benché tale presenza nel fiume Aventino fosse stata accertata e confermata da autorevoli studi a livello nazionale e internazionale. Nello studio ora proposto si illustra anzi **il ritrovamento di "sprait" di Lontra sia a valle sia a monte del tratto interessato dall'opera in oggetto. Questi ritrovamenti sono di per sé sufficienti a impedire la realizzazione del progettato intervento, apparendo le misure di mitigazione proposte, in fase di cantiere e in fase di esercizio, del tutto insufficienti rispetto alla delicatezza della Lontra e al suo status di specie particolarmente protetta**. Si veda in proposito la citata sentenza del Tribunale delle Acque.

La Lontra è infatti specie strettamente protetta ai sensi della Convenzione di Berna del 1979, è inserita nell'allegato II della Direttiva "Habitat" e nell'allegato B del DPR 357/97; è protetta dalla Convenzione CITES, firmata a Washington nel 1973 e ratificata dall'Italia con le ll. n. 874/1975 e 150/1992; è una **specie particolarmente protetta** ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. 157/1992, per la quale esiste un protocollo di valutazione del progetto contenuto nel *Piano d'Azione Nazionale per la Conservazione della Lontra* redatto ed adottato nel 2011 dal MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, congiuntamente all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del quale in questo caso non si è tenuto sufficiente conto.

Si legge, fra l'altro, nel predetto Piano nazionale, che *«la lontra è inserita negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/EEC, che ha implicazioni e impone obblighi per i pianificatori all'interno della comunità europea. La Direttiva Habitat prevede che le specie e gli habitat, inclusi i corridoi che li uniscono, devono essere considerati nella VIA in tutto il territorio UE, e non solo all'interno delle ZSC. Le esigenze future della lontra devono*



WWF® for a living planet®

essere considerate anche nelle aree che si suppone vengano rioccupate nel breve periodo, ad esempio per assicurare che nei corsi d'acqua utilizzati per la dispersione non siano presenti ostacoli per gli spostamenti. Una Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), d'Incidenza o Ambientale Strategica per la lontra dovrebbe sempre essere eseguita da ecologi qualificati esperti nell'ecologia della lontra e nelle indagini e metodologie di campo per lo studio di questa specie. Parte integrante di queste raccomandazioni è l'Appendice, che fornisce una breve descrizione della biologia della specie e dei metodi utilizzati per il suo censimento e il monitoraggio, inclusi i dettagli degli assunti e i limiti di tali metodologie».

Il Piano d'Azione Nazionale in parola prende particolarmente in considerazione la *Scarsità ed irregolare disponibilità delle risorse idriche*, sostenendone una rilevanza molto elevata a danno della conservazione della specie, giacché **«uno dei principali fattori limitanti per la lontra in Italia ed altri Paesi mediterranei è la scarsità e l'irregolare disponibilità delle risorse idriche nel corso dell'anno. Forti irregolarità nel regime idrico sono tipiche dell'area mediterranea, e possono tradursi in un flusso intermittente o totalmente assente in estate e in catastrofiche inondazioni in primavera ed autunno. Quando i fiumi sono in secca la lontra può sopravvivere solo se sono presenti pozze d'acqua residue, laghi e invasi artificiali che, se gestiti in maniera appropriata, rivestono un'importanza fondamentale per la conservazione della lontra, in particolare in Italia meridionale. Oltre a fattori di tipo climatico, la scarsità e l'irregolare disponibilità delle risorse idriche in Italia centro-meridionale sono dovute a: i) sovrasfruttamento delle risorse idriche: captazioni anche alle sorgenti, sprechi causati da condutture vecchie e inadeguate; ii) numero di captazioni abusive; iii) bonifica di aree umide, stagni, pozze; iv) gestione irrazionale delle acque in uscita da dighe e invasi, flusso insufficiente o assente alternato a periodiche "inondazioni"; v) convogliamento del flusso all'interno di tubazioni etc.»**.

Appare quindi evidente come una ulteriore captazione, riducendo significativamente la portata del fiume per un lungo tratto aggraverebbe le condizioni ambientali compromettendo la possibilità per la Lontra di sopravvivere e di allargare la propria presenza proprio in un momento storico nel quale la specie, dopo decenni di regresso, appare faticosamente in ripresa nei fiumi dell'area centro-meridionale.



for a living planet®

Quanto appena esposto sarebbe di per sé sufficiente alla **bocciatura diretta del progetto o quanto meno alla decisione di sottoporlo a un accurato esame in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.**

Quella sin qui sommariamente illustrata non è peraltro la sola carenza: non si tiene infatti neppure in alcun modo conto delle esigenze della fauna anfibia: nel fiume Aventino è accertata la presenza di specie protette inserite nell'allegato II della già richiamata Direttiva "Habitat" (ad esempio Ululone dal ventre giallo, *Bombina pachypus*). Si trascura inoltre di valutare l'incidenza della derivazione dell'acqua del fiume Aventino sulle specie di avifauna migratrici che stagionalmente vi trovano rifugio, soprattutto nel periodo della riproduzione. Il progetto non appare rispettare la Direttiva 2000/60 CE risultando inadeguato l'impiego degli scarni parametri biologici posti a dimostrazione della sostenibilità della captazione.

Si sottolinea inoltre ancora una volta l'esistenza in situ del Parco fluviale - Area naturalistica denominata "Acque vive", quale progetto realizzato a seguito della Legge n. 64/86 e in forza di D.G.R. Abruzzo n. 3169 del 1/6/1989 – Delibera CIPE del 3/6/1988 – Intervento n. 105/1988, che ha impegnato somme pari a euro 1.717.056,76, trattandosi di **intervento strategico per lo sviluppo economico e turistico del territorio**. Orbene se è certamente vero che tale intervento è successivo alla preesistente captazione, è altrettanto vero che l'intervento pubblico è nel frattempo comunque intercorso ed è impensabile non tenerne conto: se malauguratamente l'impianto in oggetto dovesse entrare in esercizio, **le "Acque vive" risulterebbero di fatto cancellate**, con danno per la collettività (in forza della rilevante considerazione economico-sociale che sul territorio è attribuita a tale area) e per l'erario ma anche per la biodiversità oggi tutelata anche dal Parco.

Le mitigazioni proposte, come ad esempio la progettata realizzazione di rampe di risalita per i pesci, appaiono infine del tutto inadeguate a fronte di una situazione resa già di per sé precaria dai cambiamenti climatici in atto. In tali condizioni i prevedibili danni ambientali causati dall'opera sarebbero ragionevolmente ancora più gravi.



WWF *for a living planet*[®]

In conclusione l'opera, se approvata, avrebbe certamente un rilevante impatto negativo sulla fauna, e in particolare sulla lontra, e pesanti conseguenze negative sul paesaggio, sulla pesca sportiva e sull'economia del territorio. Una situazione tale da rendere necessaria la bocciatura del progetto da parte di codesto Comitato o, quanto meno, la sua assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per un elementare rispetto del principio di precauzione in relazione alla tutela dell'intero corso d'acqua, a possibili conseguenze negative sul DMV, ancor più alla luce dei cambiamenti climatici in atto, e in relazione a quanto autorevolmente sancito, sul delicato tema della tutela della lontra, dalla più volte citata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque.

In fede

Delegato Abruzzo WWF Italia

Dott. Luciano Di Tizio

